

STATUTO DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CHIAVARI¹

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di Chiavari (qui di seguito più brevemente denominato «I.D.S.C.»), costituito dal Vescovo diocesano in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme»), è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.D.S.C. della diocesi di Chiavari ha sede in Chiavari (Ge), piazza Nostra Signora dell'Orto 7.

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'I.D.S.C. ha i seguenti scopi:

- a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata C.E.I.), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio a favore della diocesi, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
- b) svolgere eventualmente, previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
- c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;
- d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 *bis*, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare².

L'I.D.S.C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per la organizzazione e realizzazione delle proprie strutture.

Esso, inoltre, può svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 2 *bis*³

Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;
2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;

¹ In NCEI 1985, 12/429-438.

² Il testo della lettera *d*) è stato modificato con delibera approvata dalla XLVII Assemblea Generale (22-26 maggio 2000), in NCEI 2000, 7/213. Il testo originario così disponeva: “d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio”.

³ L'inserimento dell'articolo è stato approvato dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000, 7/213-214).

4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

ART. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

- a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
- b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
- c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5⁴

Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 6

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.D.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

⁴ Il testo è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/99). Il testo originario così disponeva: "Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
- b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17".

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

L'I.D.S.C. è amministrato da un Consiglio composto da cinque membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Vescovo diocesano. Almeno un terzo di questi sono designati dal clero diocesano su base elettiva, secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti l'Ordinario diocesano o un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

ART. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

ART. 10

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:
 - * l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;
 - * l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1⁵;
 - * l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
 - * la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
 - * l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.⁶
- c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;
- d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

ART. 12

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'LD.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288.

⁵ Numero così rettificato con decreto firmato dal Presidente della CEI in data 12 settembre 2005, prot. n. 752/05 (in NCEI 2005, 10/429).

⁶ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/98-99). Il testo originario così disponeva: "b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio della autorizzazione di propria competenza relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del can. 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo diocesano stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori".

ART. 14

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso dell'Ordinario, surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione alla scadenza trimestrale prevista dall'art. 10 o in caso di urgenza.

ART. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, con il visto del Vescovo diocesano, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;
- b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.⁷

ART. 17

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

(ART. 18)

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, chierici o laici, di cui almeno uno, se possibile, iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo diocesano. La designazione

⁷ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6). Il testo originario così disponeva: "entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni".

di uno di detti membri è riservata al Consiglio Presbiterale locale (o al clero diocesano). La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dal Vescovo.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

(ART. 19)

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.

(ART. 20)

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.